

COMUNE DI SCIACCA

Regolamento per le agevolazioni straordinarie ai fini TARI anno 2021 - art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali) ed articoli 6 e 53 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n.36 del 28 luglio 2021

INDICE

Art. 1 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

Art. 2. - Condizioni sospensive per agevolazioni TARI con fondo perequativo art. 11 L.R. n.9/2020

Art. 3 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzato all'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)

Art. 4 - Categorie beneficiarie delle agevolazioni straordinarie soggette ai fini TARI art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali) e art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)

Art. 5 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzato all'utilizzo delle somme di cui all'art. 53 D.L. 73/2021(Decreto sostegni bis)

Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1 - Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. Per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 9/2020, è riconosciuta alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un'agevolazione tributaria, con priorità ad alberghi e strutture ricettive, nella percentuale presuntiva del 70% sulla quota fissa e sulla quota variabile, complessivamente considerata, tenendo conto anche dell'utilizzo del fondo previsto dal successivo art. 3. Tale agevolazione è disposta con procedura d'ufficio, già a valere nell'emissione della bolletta TA.RI. 2021.

Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, l'agevolazione tributaria è prevista nella percentuale presuntiva del 30%, sempre sulla quota fissa e sulla quota variabile, complessivamente considerata, tenendo conto anche dell'utilizzo del fondo previsto al successivo art. 3. Tale agevolazione è riconosciuta previa presentazione di apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 10 settembre 2021, su specifico modulo messo a disposizione dall'Ente e tenendo conto della perdita di fatturato, come stabilita dal decreto Sostegni (D.L. 41/2021, convertito nella legge 69/2021) e/o dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021). Per il calcolo della riduzione del 30% del fatturato si possono alternativamente utilizzare i criteri qui di seguito stabiliti:

- perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (rif. decreto Sostegni (D.L. 41/2021, convertito nella legge 69/2021)).
- una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (rif. decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021)).

Entrambe le agevolazioni, in caso di rimodulazione delle somme assegnate da parte della Regione e/o in funzione della ripartizione agli aventi diritto, sono comunque concesse e rideterminate nella misura che consente l'intero utilizzo del Fondo perequativo degli Enti Locali (€ 1.250.073,12);

2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui all'art. 4. Nel caso di mancata erogazione dei fondi regionali, anche per mancati adempimenti a carico della Regione Siciliana di cui agli aiuti di stato, i benefici di cui al presente regolamento, saranno oggetto di recupero mediante emissione di successivi provvedimenti;

Art. 2. Condizioni sospensive per agevolazioni TARI con fondo perequativo art. 11 L.R. n.9/2020

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui all'art. 1 del presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Sciacca e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli aiuti di

stato.

2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo.
3. In caso di mancata erogazione dei fondi regionali, i benefici di cui al presente regolamento, saranno oggetto di recupero, con l'emissione di "ruolo" TA.RI. suppletivo.

Art. 3. Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzato all'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 D.L. 73/2021

1. Per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 11 dell'art. 6 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis), è riconosciuta alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione della propria attività, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un'agevolazione tributaria, nella percentuale presuntiva del 70% sulla quota fissa e sulla quota variabile, complessivamente considerata, tenendo conto anche dell'utilizzo del fondo previsto all'art. 1. Tale agevolazione è disposta con procedura d'ufficio, già a valere nell'emissione della bolletta TA.RI. 2021.

Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, l'agevolazione tributaria è prevista nella percentuale presuntiva del 30%, sempre sulla quota fissa e sulla quota variabile, complessivamente considerata, tenendo conto anche dell'utilizzo del fondo previsto all'art. 1. Tale agevolazione è riconosciuta previa presentazione di apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 10 settembre 2021, su specifico modulo messo a disposizione dall'Ente e tenendo conto della perdita di fatturato, come stabilita dal decreto Sostegni (D.L. 41/2021, convertito nella legge 69/2021) e/o dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021). Per il calcolo della riduzione del 30% del fatturato si possono alternativamente utilizzare i criteri qui di seguito stabiliti:

- perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (rif. decreto Sostegni (D.L. 41/2021, convertito nella legge 69/2021)).
- una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (rif. decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021)).

Entrambe le agevolazioni, in funzione della ripartizione agli aventi diritto, sono comunque concesse e rideterminate nella misura che consente l'intero utilizzo del Fondo nazionale (€ 294.382,27);

2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui all'art. 4.

Art. 4. Categorie beneficiarie delle agevolazioni straordinarie soggette ai fini TARI art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali) e art. 6 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis).

CATEG.	DESCRIZIONE CATEGORIA	% AGEVOLAZ. D'UFFICIO	% AGEV. SU DOMANDA
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	70	
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	70	
3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA (attività sospese)	70	
3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA (riduzione fatturato)		30

4	CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI	70	
4	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE		30
5	STABILIMENTI BALNEARI		30
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	70	
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	70	
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	70	
9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, RESIDENCE		30
10	OSPEDALI		30
11	UFFICI, AGENZIE,		30
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI		30
13	LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE,	70	
13	FERRAMENTA, CARTOLERIE		30
14	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI		30
15	TENDE E TESSUTI, FILATELIA, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	70	
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	70	
17	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE	70	
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO)		30
19	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO		30
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE		30
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	70	
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI (attività inerenti la produzioni di prodotti alimentari)		30
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,PAB,	70	
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	70	
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	70	
25	GENERI ALIMENTARI (SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI)		30
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		30
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO		30
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI		30
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI		30
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	70	

Art. 5. Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzato all'utilizzo delle somme di cui all'art. 53 D.L. 73/2021

1. Per il solo anno 2021, ai sensi dell'art. 53 del D. L. 73/2021, è riconosciuto alle famiglie residenti (utenze domestiche) che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (bollette tari), nei limiti dell'apposito fondo stanziato, per il Comune di Siacca, in € 681.635,00.
2. Il contributo è assegnato, a pena di decadenza, su domanda del contribuente da presentare al Comune entro il 10/09/2021, secondo le modalità che saranno definite con successiva specifica delibera della Giunta Comunale.
3. L'assegnazione del contributo di cui al punto 1. terrà conto delle seguenti fasce di reddito:

- a) Fascia “A” - esenzione pari al 100% della quota fissa e quota variabile ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un valore ISEE fino ad euro 10.000,00
 - b) - Fascia “B” riduzione pari al 70% della quota fissa e quota variabile ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un valore ISEE da 10.001,00 e fino ad euro 20.000,00;
 - c) - Fascia “C” riduzione pari al 50% della quota fissa e quota variabile ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare avente un valore ISEE da 20.001,00 e fino ad euro 30.000,00;
4. La ripartizione delle risorse disponibili avverrà sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 5.
 5. Il contributo verrà assegnato, previa disponibilità delle risorse, a tutti i soggetti con priorità dalla Fascia “A” alla Fascia “C”, conseguentemente si procede da una fascia all’altra a condizione che la fascia precedente sia stata interamente agevolata. Quindi la fascia “B” sarà agevolata qualora tutti i soggetti della fascia “A” siano stati interamente agevolati. E così anche per la fascia “C”. Qualora le somme disponibili per agevolare una fascia non siano bastevoli la percentuale di agevolazione della singola fascia verrà rideterminata in misura proporzionale. *(es. se le richieste di agevolazioni per la fascia “B” ammontano ad € 100.000,00 mentre le somme disponibili ammontano ad € 50.000,00, la percentuale del 70% verrà ricalcolata e diverrà pari al 35%).*

Art. 6. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Riguardo alle agevolazioni derivanti dalla somme assegnate dalla Regione Siciliana (Rif. Fondo Perequativo – art. 11 comma 1 L.R. 9/2020) esse saranno efficaci dal giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.